

**LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 8-09-1999
REGIONE BASILICATA**

**ISTITUZIONE DELLA RISERVA REGIONALE BOSCO
PANTANO DI POLICORO**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA

N. 52

del 13 settembre 1999

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Istituzione e finalità della riserva

1. Ai sensi dell'art. 9 e art.10 della legge regionale 28 giugno 1994 n.28, è istituita con la presente legge la Riserva naturale orientata "Bosco Pantano di Policoro".

2. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, nonché degli articoli 4 e 6 della medesima legge, l'istituzione della Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro ha le seguenti specifiche finalità:

a) sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale verso la ricostituzione del bosco umido planiziare ivi preesistente, degli ambienti costiero e fluviale e degli altri habitat censiti recuperando, a tal fine, le aree degradate;

b) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio della Riserva;

c) proteggere le specie animali e vegetali tipiche dell'area naturale ricostituendo i loro habitat, i luoghi di sosta per la fauna selvatica migratoria, ed eventualmente reintroducendo quelle non più presenti o in

via di estinzione per conservare l'elevata diversità biologica presente;

d) favorire l'attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali, con la istituzione anche di un centro di osservazione permanente;

e) promuovere e incentivare l'attività di agricoltura biologica ad alto livello qualitativo sulle aree agricole ricomprese nella riserva e nelle aree contigue alle stesse.

3. L'area della Riserva naturale orientata "Bosco Pantano di Policoro", comprende i territori del Comune di Policoro e di Rotondella, come individuati nella cartografia e descrizione allegata in scala 1:10.000, costituente parte integrante della presente legge e come di seguito descritti:

– partendo dalla spiaggia prospiciente il termine del nuovo lungomare, in località "Orto del Moscio", ci si dirige in linea retta verso il parcheggio posto in sinistra del "Circolo velico", si prosegue verso destra seguendo la strada asfaltata fino all'incrocio con il parcheggio prospiciente il lido "Capannina", si prosegue verso sinistra lungo la strada asfaltata sino ad incrociare sia il canale che la strada con funzione tagliafuoco, si svolta a sinistra sino ad incrociare il primo canale posto sulla destra del canale principale che parte dall'idrovora si prosegue lungo il canale sino al termine della vegetazione arborea si prosegue in sinistra lungo il confine della pineta (terreni di proprietà demaniale) fino ad incrociare Viale Mascagni, si prosegue in destra lungo viale Mascagni fino ad incrociare il ponte in sinistra che attraversa il canale del Concio parallelo alla strada, dal ponte si prosegue in linea retta sino ad incrociare il canale scolmatore principale e proseguendo sempre in linea retta lungo la strada interpodereale fino ad incrociare il canale di Colacello, si prosegue sulla destra costeggiando in destra canale di Colacello fino al suo termine, si prosegue in sinistra lungo la strada sterrata, si costeggiano gli edifici adibiti a ricovero automezzi della Ferrostrade e si taglia in linea retta verso la strada complanare della SS 106, si segue in destra la complanare che immette sulla SS 106, si percorre la SS 106 fino al confine dell'Azienda Pantanelli, si segue in sinistra il confine dell'azienda in linea retta fino ad incrociare il gasdotto, si prosegue verso sinistra fino ad incrociare la Sinnica, si risale lungo la Sinnica verso destra sino ad incrociare il primo accesso carrabile in sinistra, si prosegue lungo la stradina fino ad intercettare il gasdotto che attraversa il fiume, si segue il gasdotto sino alla riva destra del Sinni sino ad incrociare una stradina sterrata a servizio dei poderi, si percorre verso sinistra la suddetta strada interpodereale fino ad arrivare al piazzale Valplast, si prosegue a sinistra e poi a destra lungo il piazzale e si arriva alla SS 106, si prosegue fino ad incrociare l'argine sopraelevato, si percorre l'argine fino alla spiaggia, si segue verso sinistra la linea di battigia

sino a raggiungere il punto di partenza.

4. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge da parte dell'Amministrazione Provinciale di Matera, recanti la scritta "Regione Basilicata - Provincia di Matera - Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro".

5. L'Amministrazione Provinciale è tenuta a rilevare la perimetrazione della riserva, attraverso mappe catastali e all'aggiornamento delle stesse.

ARTICOLO 2

Norme di tutela

1. Sull'intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, sono valide le norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990 n. 3, di approvazione del Piano Territoriale Paesistico di area vasta "Metaponto".

2. Inoltre è espressamente vietato:

a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l'asportazione di materiali inerti, minerali organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio autorizzate dall'ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale effettuati dall'organismo gestore;

b) il transito fuori dalle strade e dei sentieri segnalati ed in particolar modo l'uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati sui terreni agricoli durante i lavori agricoli;

c) il campeggio sotto qualsiasi forma e l'accensione dei relativi fuochi;

d) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva;

e) l'apertura di cave e discariche;

- f) la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- g) l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti ad esclusione dell'adeguamento delle strade statali;
- h) l'estensione delle aree destinate all'agricoltura;
- i) l'impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
- j) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate;
- k) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno;
- l) l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla riserva naturale e di quella viaria ordinaria.

3. Le aree comprese all'interno della riserva e che sono attualmente utilizzate quali depositi temporanei di inerti si evolveranno verso una restituzione dei luoghi alla originaria copertura boscata vietandosi così qualsiasi forma di reintegro del materiale inerte ivi depositato.

4. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art.4, nell'ambito della normativa generale del vigente P.T.P., specificherà meglio gli interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa.

ARTICOLO 3

Gestione della riserva

1. La gestione della Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro, in applicazione dell'art. 15 della L.R. n. 28/1994, è delegata alla Amministrazione Provinciale di Matera.
2. L'Ente esercita le funzioni amministrative ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o Istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. L'Amministrazione Provinciale garantisce la

partecipazione degli Enti locali alle scelte prioritarie nell'ambito della gestione della Riserva in applicazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. L'Amministrazione Provinciale per la gestione della Riserva si avvale della consulenza tecnica e scientifica dell'Ufficio regionale Tutela della Natura e del Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente di cui alla L.R. 28/94, art. 11.

ARTICOLO 4

Programma di gestione territoriale della riserva

1. Il Programma di gestione territoriale della riserva, aggiornabile periodicamente ad ogni inizio di legislatura dell'Amministrazione Provinciale, individua gli interventi volti al conseguimento delle finalità istitutive della Riserva: ed in particolare:

- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del passaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

- indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;

- indica norme ed indirizzi per la elaborazione del piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi relativi alle attività agricole;

- individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi;

- concorda gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti;

- indica il programma dell'attività di sorveglianza;

- regola l'accesso, le modalità di fruizione e l'esercizio delle attività consentite ivi comprese le attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica.

2. I suddetti interventi saranno puntualmente

riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.

3. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare il Programma di gestione di concerto con i comuni adottandolo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi pretori della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati dove chiunque potrà prenderne visione per trenta giorni e presentare eventuali osservazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del Programma ai criteri ed indirizzi della programmazione regionale in materia di aree protette indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine.

6. Il Programma è approvato in via definitiva dalla Amministrazione Provinciale entro i successivi trenta giorni. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni ed alla eventuale pronuncia della Giunta Regionale.

7. Il Programma è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ARTICOLO 5

Regolamento della riserva

1. Entro sei mesi dalla istituzione della Riserva contestualmente al Programma di gestione della riserva l'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare di concerto con i Comuni ed approvare un apposito regolamento di disciplina delle attività

consentite entro il
territorio della stessa anche in relazione all'art. 2.

2. Nel Regolamento sarà individuata, altresì, la
forma di
coinvolgimento degli Enti locali, di cui all'art. 3

3. Il regolamento acquista efficacia dopo 30 giorni
dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.

ARTICOLO 6

Attribuzioni del comune

I Comuni territorialmente competenti:

1) redigono di concerto con l'Ente gestore il
Programma di gestione
territoriale della riserva;

2) redigono di concerto con l'Ente gestore il
regolamento della
riserva;

3) curano l'asportazione dei rifiuti ed effettuano
la sorveglianza
con i propri agenti di polizia urbana, lungo le strade ed
in ogni
altro luogo pubblico all'interno della riserva, secondo
il dettato
delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 7

Gestione ed acquisizione di beni immobili

1. La gestione del patrimonio forestale e degli
immobili ricadenti
nell'area della Riserva, di proprietà della Regione e

degli Enti
territorialmente interessati, necessari alla funzionalità
ed
all'attività gestionale della Riserva, è operata in modo
unitario
dalla Amministrazione Provinciale, previa intesa con le
Amministrazioni interessate.

2. L'acquisizione di terreni ed immobili è
disciplinata dall'art. 25
della L.R. n. 28/1994 la cui applicazione si estende
anche alle
Riserve.

3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti
dall'Ente
Regione o Provincia, fanno parte del patrimonio
indisponibile
dell'Ente acquirente.

ARTICOLO 8

Programma di spesa

Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Ente gestore
predispose ed approva
un programma di spesa, relativo al programma di gestione
nell'ambito
del proprio stanziamento destinato alla gestione della
Riserva,
inviandolo preliminarmente all'Ufficio Tutela della
natura della
Regione Basilicata per opportuna conoscenza.

ARTICOLO 9

Misure di incentivazione

Per i territori compresi nel perimetro della riserva
regionale si
applicano le misure di incentivazione previste dall'art.
23 della L.R.

28/6/1994 n.28 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la realizzazione, anche da privati, nell'area della Riserva degli interventi previsti nel programma di gestione relativi alle opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, alle opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili, ed alle attività culturali e formative nei campi di interesse delle riserve, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti Statali, regionali e comunitari.

ARTICOLO 10

Vigilanza

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione della Riserva ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della L.R. n.28/94.
2. A tale scopo l'Amministrazione Provinciale invia alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge.

ARTICOLO 11

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio della Riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:

- a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca provinciali ed al Corpo Forestale dello Stato;
- b) a guardie volontarie, coordinate dall'Ente gestore, di associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al Programma ed al regolamento della Riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai rispettivi punti di cui all'art. 2 che devono essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche materie.
2. In caso di violazione di altre disposizioni dell'Ente gestore la Riserva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.
3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia, ove sia esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal programma e dal regolamento della Riserva, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina il ripristino e la eventuale ricostituzione di specie animali e vegetali, a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzioni e trasformazioni di opere.
4. Si applicano altresì le disposizioni di cui

all'art. 31 della
legge regionale 28 giugno 1994 n.28 ed all'art. 29, commi
2 e 3 della
legge 6 dicembre 1991 n. 394.

ARTICOLO 13

Entrate dell'Ente Gestore della Riserva

Costituiscono entrate dell'Ente Gestore della Riserva, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari, previsti nella legge di bilancio, e straordinari della Regione e degli altri Enti pubblici;
- b) i contributi in conto capitale previsti da leggi dello Stato;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dalla Riserva;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente gestore ai sensi del precedente art. 12;
- h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali effettuate dall'Ente gestore;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente gestore.

ARTICOLO 14

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991 n.394 e successive modifiche e nella legge regionale 28 giugno 1994 n.28, in quanto compatibili.

ARTICOLO 15

Norma finanziaria transitoria

Agli oneri per la gestione iniziale del Riserva, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario in corso, si provvede con i fondi stanziati al Capitolo 1230 del Bilancio regionale di previsione per l'anno 1999 e per gli anni seguenti con la legge di bilancio.

ARTICOLO 16

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1999.

